

E' DEL GIUDICE ORDINARIO LA COMPETENZA DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, I RAPPORTI SONO REGOLATI DAL DIRITTO PRIVATO

Il TAR Toscana, Seconda Sezione di Firenze, con una brevissima sentenza, la numero 2438 del 20 giugno 2003, conferma il concetto che, qualora la pubblica amministrazioni si trovi in una situazione di in posizione paritetica pattiziamente convenuta, come nella fattispecie di contratto di appalto di lavori stipulato tra le parti, la competenza non è del giudice amministrativo ma del giudice civile.

Pertanto l'assicuratore, fino alla sottoscrizione del contratto, quindi nella fase di affidamento di un appalto, si troverà come interlocutore il giudice amministrativo per tutte le controversie relative all'escussione della cauzione provvisoria, mentre dopo la sottoscrizione del contratto, in ambito di diritti soggettivi, a decidere sarà il giudice ordinario.

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA FIRENZE SECONDA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 930/2003 proposto da:

SOC. IMPRESA FRATELLI ***** S.R.L.

contro

AZIENDA U.S.L. N. 11 EMPOLI

DIRETTORE GENERALE AZIENDA U.S.L. 11 DI EMPOLI

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione n. 56 del 05.03.2003, nella parte in cui il Direttore Generale della Azienda USL n. 11 di Empoli, area Valdelsa-Valdarno, nel disporre, ai sensi dell'art. 119 del DPR 21.12.1999 n. 554, la risoluzione d'ufficio, per grave ritardo, del contratto di appalto pubblico dei lavori di realizzazione del Centro Polifunzionale del Dipartimento di Salute Mentale in Castelfiorentino, stipulato in data 3.12.2001 tra la stessa Azienda e l'impresa ricorrente, ha proceduto all'incameramento della cauzione definitiva da questa prestata;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 17 giugno 2003 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino – l'avv. Raffaele Iammarino per l'impresa ricorrente e l'avv. Alfonso Graziano per l'Azienda Sanitaria intimata;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21, comma 7 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come novellato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205.

Sentite le parti costituite sull'opportunità di convertire il rito da cautelare in ordinario.

Ritenuto che appare fondata l'eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizione di questo giudice, dedotta dalla difesa dell'Azienda sanitaria intimata sul rilievo, che inerendo, la controversia, all'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti ove queste si trovano in posizione paritetica pattiziamente convenuta, la cognizione dell'affare spetta al giudice ordinario (cfr. in termini, Cons. Stato, V Sez., 6 febbraio 2003 n. 628; TAR Molise, 18 novembre 2002, n. 912 e 2 maggio 2001 n. 89, nonché Cass. civ. Sezioni unite, 18 aprile 2002 n. 5640 (ord)).

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II[^], dichiara il proprio difetto di giurisdizione;

Condanna l'impresa ricorrente al pagamento delle spese ed onori di causa liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 17 giugno 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2003